REGOLAMENTO (CEE) N. 2427/90 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 2537/89 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di sola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2217/88 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2537/89 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 150/90 [4], stabilisce una serie di misure transitorie, in particolare per consentire lo smaltimento ottimale del raccolto 1989/1990 ; che l'esperienza acquisita mostra che è necessario adottare altre misure transitorie per far fronte a una serie di problemi specifici ; che dette misure transitorie addizionali dovrebbero essere soggette a condizioni specifiche che ne garantiscano l'osservanza ;

considerando che le misure contemplate nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli oli e i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 2537/89 della Commissione è modificato come segue :

1) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente trattino :

« — il primo acquirente trasformatore riconosciuto che abbia preso in consegna dei semi in base a un contratto concluso e depositato anteriormente all'8 agosto 1990 ma che temporaneamente non sia in grado, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, di trasformare detti semi nella propria impresa, può chiedere alle autorità competenti dello Stato membro interessato di essere autorizzato a trasferire i semi stessi in un'altra impresa, ai fini della trasformazione, nel rispetto delle condizioni che saranno stabilite dallo Stato membro purché :

— sia stato pagato il prezzo minimo ;

— i semi in questione siano stati raccolti durante la campagna di commercializzazione 1989/1990 e siano stati identificati anteriormente alla fine della campagna di commercializzazione 1989/1990. » ;

2) è aggiunto il seguente paragrafo 3 :

« 3. Le seguenti disposizioni transitorie si applicano per la campagna di commercializzazione 1990/1991 :

— la superficie minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) è ridotta a 4 000 ha per il primo acquirente non trasformatore a condizione che, oltre a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 3, sia già stato riconosciuto, nella campagna di commercializzazione 1989/1990, ai fini dell'aiuto nello Stato membro interessato. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.
(2) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 11.
(3) GU n. L 245 del 22. 8. 1989, pag. 8.
(4) GU n. L 18 del 23. 1. 1990, pag. 10.